



Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEI)

Modifica del...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L’ordinanza del 14 marzo 2008¹ sull’approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 3 lett. e n. 1

³ Per il calcolo dei costi dell’energia computabili si applicano i seguenti principi:

- e. nel quadro della remunerazione secondo l’articolo 15 capoverso 1 LEne sono computabili:
 - 1. con ritiro della garanzia d’origine: al massimo i costi di produzione secondo l’articolo 4 capoverso 3 nella versione vigente il 1° luglio 2024², al netto di eventuali incentivi secondo l’articolo 4a nella versione vigente il 1° luglio 2024³, oppure, se il prezzo uniforme a livello nazionale secondo l’articolo 15 capoverso 1 LEne è superiore ai costi di produzione, al massimo tale prezzo al momento dell’immissione;

Art. 8a^{decies} cpv. 7

⁷ Dal 1° gennaio 2028 i gestori di rete devono impiegare un sistema di misurazione intelligente presso tutti gli impianti di produzione che rientrano nell’articolo 15 capoverso 1^{bis} LEne.

¹ RS **734.71**

² RU **2019** 1381, 3479; **2022** 772

³ RU **2019** 1381; **2022** 772

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi